



Ente Bilaterale Aziende Private

L'E.B.I.A.P. (Ente Bilaterale delle Aziende Private) nasce nel 2009 da un accordo tra FED.AR.COM., [C.I.F.A.](#) (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome) e [F.I.A.D.E.L.](#) (Federazione Italiana Autonoma dei Dipendenti degli Enti Locali).

L'**E.B.I.A.P.** costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle sopracitate parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

A tal fine l'**E.B.I.A.P.** attua ogni utile iniziativa, e, in particolare: a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni ed elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di formazione;

b) provvede al monitoraggio e alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materie di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;

c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti di settore;

d) riceve dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86;

e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;

f) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;

g) svolge compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

h) svolge compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;

i) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi);

j) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi pre-visti dal C.C.N.L. che ad esso fanno riferimento.